

REGOLAMENTO ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA UNIVERSITAS MERCATORUM

ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Definizioni

ART. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

ART. 3 – Iscrizione a corsi di laurea

ART. 4 – Iscrizione a corsi di laurea magistrale

ART. 5 – Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

ART. 6 – Iscrizione di studenti con titolo conseguito all'estero

ART. 7 – Iscrizione a corsi singoli

TITOLO III – CARRIERA DELLO STUDENTE

ART. 8 – Principi in materia di riconoscimento crediti

ART. 9 – Rinuncia agli studi

ART. 10 – Ripensamento

ART. 11 – Trasferimento interno

ART. 12 – Trasferimento vero altri Atenei

ART. 13 – Sospensione della carriera

ART. 14 – Ricognizione della carriera

ART. 15 – Decadenza della carriera

ART. 16 – Laurea “alla memoria”

ART. 17 – Mobilità studentesca nell’ambito di scambi internazionali

ART. 18 – Tirocini curriculari

ART. 19 – Tirocini pratico valutativi

ART. 20 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO IV – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 21 – Trattamento dati personali

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) Regolamento Didattico di Ateneo: l'insieme delle regole che disciplinano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004, l'organizzazione didattica di tutta l'offerta formativa istituita ed attivata dall'Università Telematica Universitas Mercatorum
- b) Carriera: l'insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico compiuti dallo studente;
- c) Immatricolazione: iscrizione ad un Corso di studio;
- d) Obbligo formativo aggiuntivo (vedi "esami integrativi") debito assegnato in presenza di lacune accertate tramite la prova di accesso ad un corso di laurea magistrale, che deve essere assolto entro il primo anno di corso;
- e) Piano di studio: l'insieme delle attività formative obbligatorie e prescelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite dal Collegio Didattico competente, al fine di conseguire il titolo di studio;
- f) Domanda di conseguimento titolo: la domanda da presentare per poter essere ammessi all'esame di laurea.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Master universitario, istituiti e attivati ai sensi del D.M. 270/2004;
 - b) agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali scuole;
 - c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
 - d) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi istituiti, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.
2. Per le specifiche procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca e ai master universitari, corsi di perfezionamento, corsi formazione insegnanti si fa invio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti e alle specifiche disposizioni del Senato Accademico.

Art. 3 – Iscrizione al Corso di Laurea

1. Per effettuare l'iscrizione ad un corso di laurea presente nell'offerta formativa di Universitas Mercatorum, sarà necessario procedere con la compilazione dei campi del form online al sito <https://www.unimercatorum.it/> > Studenti > Iscrizioni.

| CdL Triennale | A.A. 2026/27 | A.A. 2027/28 | A.A. 2028/29 |
|-------------------------|---|---|--|
| Iscrizione al I° anno | I° anno | II° anno | III° anno (Iscrizione regolare fino alla sessione di laurea di febbraio, marzo, aprile 2030) |
| Iscrizione al II° anno | II° anno | III anno (Iscrizione regolare fino alla sessione di laurea di febbraio, marzo, aprile 2029) | - |
| Iscrizione al III° anno | III anno (Iscrizione regolare fino alla sessione di laurea di febbraio, marzo, aprile 2028) | - | - |

2. Una volta contrassegnati i campi obbligatori e generata una richiesta, sarà necessario presentare la documentazione caricando i file debitamente scansionati nei relativi box di upload.
3. I file necessari all'iscrizione sono di seguito elencati
 - Copia del documento d'identità in corso di validità e fronte-retro.
 - Copia della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità e fronte-retro.
 - Copia del titolo di studi conseguito e costituente requisito minimo di accesso (diploma di scuola secondaria superiore).
 - In alternativa, lo studente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva a norma di legge, debitamente compilata e contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
 - Copia della dichiarazione sostitutiva di immatricolazione, reperibile sia sul sito che nella domanda online, compilata e contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
 - Eventuale rinuncia agli studi presso atenei precedenti o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva a norma di legge che specifichi, oltre i dati dello studente, l'Ateneo, il corso di laurea, date di inizio e chiusura della carriera precedente. La dichiarazione sostitutiva andrà contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
 - Riscontro del pagamento relativo alla prima rata della retta secondo il rateizzo selezionato e della tassa servizi di segreteria. In caso di versamento tramite bonifico, la ricevuta dovrà mostrare importo e iban del destinatario e nella causale sarà necessario indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale, Corso di laurea e Anno Accademico.
 - Riscontro del pagamento relativo alla tassa regionale di €140 da versarsi all'ente per il diritto allo studio Lazio disco, tramite PagoPA al seguente link <https://laziodisco.it/pagamento-tasse-e-abilitazioni/>
 - Copia del contratto con lo studente compilato in tutte le sue parti e contrassegnato con firma olografa o firma elettronica certificata.
 - Eventuale documentazione di riscontro in merito alla convenzione selezionata.
4. In merito alle dichiarazioni sostitutive di immatricolazione, di rinuncia e di titolo di studi conseguiti, l'Ateneo si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli secondo i criteri

indicati nel “Regolamento sui Controlli delle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e delle Dichiarazioni Sostitutive dell’Atto di Notorietà” (Artt. 45,47 e 71 del D.P.R. n. 445 del 2000)”

- In merito agli importi, ai pagamenti ivi compresi i costi accessori e alle varie modalità di pagamento - che non contemplano il contante - si rimanda alla “tabella pagamenti” *Allegato A* del contratto con lo studente. Il contratto con lo studente è consultabile preventivamente seguendo il percorso <https://www.unimercatorum.it/> > Studenti > Iscrizioni _ Contratto con lo studente.

Art. 4 -Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale

- La procedura d’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è analoga a quella indicata al punto 3 dell’Art. 3 “Iscrizione al Corso di Laurea”, salvo il fatto che il requisito minimo di accesso è costituito dall’aver conseguito un diploma di Laurea Triennale o magistrale vecchio ordinamento.

| CdL Magistrale | A.A. 2026/27 | A.A. 2027/28 |
|------------------------|--|--|
| Iscrizione al I° anno | I° anno | Il anno (Iscrizione regolare fino alla sessione di laurea di febbraio, marzo, aprile 2029) |
| Iscrizione al II° anno | Il anno (Iscrizione regolare fino alla sessione di laurea di febbraio, marzo, aprile 2028) | - |

- Lo studente che non ha diritto all’accesso diretto ad un corso di Laurea Magistrale dovrà necessariamente integrare il suo curriculum sostenendo degli esami aggiuntivi, i cui settori scientifici sono indicati nella prevalutazione fornita prima dell’iscrizione. Il superamento degli esami integrativi costituirà requisito di accesso al corso di Laurea Magistrale selezionato, altresì gli esami sostenuti e superati verranno considerati come sovrannumerari.

Art. 5 - Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

- È consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio nei limiti stabiliti dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai decreti ministeriali attuativi.
- Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
- Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
- L’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
- È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione non medica.
- È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio

- universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.
7. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 2 e 5 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
 8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
 9. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
 10. In caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, lo studente presenta agli Atenei un'autocertificazione a norma di legge, con la quale dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione
 11. Lo studente dovrà presentare i piani di studio dei relativi corsi di laurea per la valutazione della compatibilità della doppia iscrizione - per verificare che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative - e per eventuali riconoscimenti dei crediti relativi a insegnamenti comuni a entrambi i corsi.

Art. 6 - Iscrizione di studenti con titolo conseguito all'estero

1. A chi ha un titolo conseguito all'estero, anche in caso di cittadinanza italiana, possono essere riconosciuti esami sostenuti all'interno di carriere universitarie concluse.
2. Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento, ma di classe differente, può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
3. Per il riconoscimento di un titolo straniero è necessaria la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione di valore con le seguenti informazioni: status dell'istituzione, durata del corso, durata totale della formazione per il conseguimento del titolo, sistema di votazione e voto minimo per il conseguimento del titolo e/o per l'accesso al ciclo di studi successivo, specifica se il titolo consente o meno l'accesso ai corsi di ciclo successivo in loco. In alternativa si può presentare l'Attestato di Verifica e l'Attestato di Comparabilità, rilasciato dal CIMEA.
 - b) Titolo di studio in lingua originale, con traduzione in italiano e con timbro "per traduzione conforme" o l'Apostille. Sia il diploma in lingua originale, sia la traduzione, devono essere complete di Apostille o legalizzazione.
 - c) Piano di studi tradotto in italiano e sia l'originale, sia la traduzione, devono avere o l'Apostille o legalizzazione.
- a) Per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale sono necessari anche i programmi del corso di Laurea Triennale estero tradotti in italiano: sia l'originale che la traduzione devono avere o l'Apostille o la legalizzazione.

Art. 7 - Iscrizione ai corsi singoli

1. Per effettuare l'iscrizione ad un corso singolo presente nell'offerta formativa di Universitas Mercatorum, sarà necessario procedere con la compilazione dei campi del form online al sito <https://www.unimercatorum.it/> > Iscrizione > Esami singoli.
2. Una volta contrassegnati i campi obbligatori e generata una richiesta, sarà necessario presentare la documentazione caricando i file debitamente scansionati nei relativi box di upload.
3. I file necessari all'iscrizione sono di seguito elencati
 - Copia del documento d'identità in corso di validità e fronte-retro.
 - Copia della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità e fronte-retro.

- Copia del titolo di studi conseguito e costituente requisito minimo di accesso (diploma di scuola secondaria superiore).
 - Riscontro del pagamento relativo all'iscrizione. Per modalità e importi si rimanda al sito <https://www.unimercatorum.it/esami-singoli>
4. È consentita l'iscrizione ai corsi singoli in qualunque periodo dell'Anno Accademico.
 5. Gli studenti potranno sostenere gli esami solo dopo 15 giorni dalla data di iscrizione, nelle medesime modalità degli esami dei corsi di studio.
 6. La regolare certificazione degli esami sostenuti come corsi singoli sarà disponibile nell'area amministrativa degli studenti.
 7. È consentita iscrizione a corsi singoli entro il limite massimo di 60 CFU acquisibili per Anno Accademico.
 8. Gli esami sostenuti come corsi singoli, compresi i 24, 30 e 60 cfu per l'abilitazione all'insegnamento, (svolti a Universitas Mercatorum o in altri Atenei) possono essere riconosciuti su un corso di laurea triennale per un massimo di 60 cfu e devono essere conseguiti entro l'A.A. precedente all'anno di iscrizione al corso di laurea.

Art. 8 – Principi in materia di riconoscimento crediti

1. Con Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” (GURI n. 10 del 14 gennaio, serie generale, S.O n. 11/L), in vigore dal 29 gennaio 2011 e con il D.M. n. 931 del 4 Luglio 2024, sul riconoscimento dei crediti formativi extracurricolari, i CFU possono essere riconosciuti per:
 - a) esami sostenuti presso Università legalmente riconosciute in Italia
 - b) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
2. La domanda per il riconoscimento dei crediti acquisiti in una precedente carriera universitaria deve essere presentata prima dell'immatricolazione.
3. La domanda per il riconoscimento delle attività formative extracurricolari può essere presentata sia in fase di prevalutazione al momento dell'iscrizione, sia in itinere dal 1°Aprile al 31 Maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre dell'Anno Accademico.
4. Il riconoscimento delle attività formative extracurricolari, se richiesto in itinere, non consentirà il passaggio all'anno successivo di iscrizione.
5. Per la convalida degli esami si dovrà presentare il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'Università o, in alternativa, un'autocertificazione firmata.
6. Per quanto concerne la verifica delle autocertificazioni, verrà effettuato un controllo successivo, a campione su un 25%, stratificato per ogni CDL dei dichiaranti iscritti.
7. Il riconoscimento delle attività formative avviene secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui

- lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
8. Per il riconoscimento delle attività extracurricolari è necessario una certificazione a norma di legge rilasciata dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. La certificazione deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
 - b) anagrafica dello studente
 - c) numero di ore dell'attività formativa svolta;
 - d) la valutazione dell'apprendimento
 - e) competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
 - f) vidimazione dell'ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
 9. Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se, invece, è stata svolta presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessaria una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta.
 10. È possibile richiedere l'esonero da stage/tirocini sia prima dell'immatricolazione che in itinere, presentando un attestato di servizio recente.
 11. Per le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, è possibile un riconoscimento fino a un massimo di 12 cfu;
 12. È possibile il riconoscimento di esami delle scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), abilitate all'istituzione ed attivazione dei corsi di I ciclo e di II ciclo, consultabili sul portale *Universitaly*, limitatamente agli insegnamenti previsti nell'offerta formativa approvata dal Ministero, con Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002.
 13. Gli studenti che hanno avuto un riconoscimento crediti si iscrivono:
 - a) al II anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 31 cfu;
 - b) al III anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 91 cfu;
 14. Per le modalità e i criteri di riconoscimento dei CFU si rinvia all'Allegato 1 "*Procedure operative per il Riconoscimento CFU*", allegate al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 9 – Rinuncia agli studi

1. Lo Studente può presentare in qualsiasi momento, senza alcun vincolo, istanza formale di rinuncia agli studi. L'istanza di rinuncia comporta la cessazione definitiva del rapporto con l'Ateneo, con conseguente perdita dello status di studente, dell'accesso ai servizi didattici, amministrativi e informatici, nonché dell'eventuale carriera universitaria pregressa, che non potrà essere riattivata.
2. Lo studente potrà avanzare richiesta mediante l'apposita sezione online presente nella sua piattaforma, accessibile dalla voce Segreteria Studenti > Richieste > Rinuncia agli studi. In questa pagina lo studente potrà compilare, firmare ed inviare il modulo Istanza di Rinuncia agli studi.
3. Nella medesima pagina online viene indicato l'importo che lo studente è tenuto a saldare: se lo studente ha sostenuto esami nel corso dell'Anno Accademico, è tenuto al saldo dell'intera retta; se non ha sostenuto esami dovrà versare solo l'importo indicato in piattaforma successivamente all'invio dell'Istanza di rinuncia.
4. L'istanza produce effetto con riferimento all'Anno Accademico in corso se presentata entro il 30 luglio; oltre tale data, gli effetti decorrono dall'Anno Accademico successivo. La rinuncia non dà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi universitari già versati.

5. Lo Studente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere all'Ateneo, al momento della rinuncia, un importo determinato in base alle seguenti condizioni: (i) qualora lo Studente non abbia sostenuto alcun esame nell'Anno Accademico in cui effettua la rinuncia, dovrà corrispondere all'Ateneo un importo pari ad una parte della retta annuale calcolata in base ai giorni di iscrizione all'Anno Accademico; (ii) qualora lo Studente abbia sostenuto esami nell'Anno Accademico in cui effettua la rinuncia, dovrà corrispondere la differenza tra le rette già versate e le restanti previste per l'Anno Accademico.
6. Lo studente è tenuto a presentare anche le ricevute di pagamento delle Tasse Regionali Lazio Disco per ogni Anno Accademico di iscrizione.
7. Qualora volesse, lo studente potrà iscriversi nuovamente nell'Anno Accademico successivo.

Art. 10 --Ripensamento

1. Lo Studente ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento, senza obbligo di motivazione e senza penalità, entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento dell'immatricolazione, mediante comunicazione scritta
2. Dovrà presentare il Modulo di Recesso compilato e firmato, allegando la copia di un documento d'identità e le copie dei pagamenti effettuati in quanto, in questo caso, lo studente ha diritto a ricevere il rimborso dell'importo versato. *(Ad esempio, se lo studente è stato immatricolato il 1° agosto 2026, potrà presentare domanda di recesso entro il 14 agosto 2026 compreso).*
3. Oltre tale termine, per ottenere la chiusura della carriera, lo studente dovrà effettuare richiesta di rinuncia agli studi.
4. La richiesta di Recesso, accompagnata da un documento d'identità ed il modulo pertinente, è da inoltrarsi all'indirizzo ateneo.unimercatorum@legalmail.it (riceve anche da indirizzi di posta elettronica non PEC).
5. In caso di esercizio del diritto di ripensamento, l'Ateneo procederà al rimborso degli eventuali pagamenti già effettuati dallo Studente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 -Trasferimento interno

1. Lo studente potrà avanzare richiesta di trasferimento interno in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Affinché la richiesta venga accolta, lo studente dovrà essere in regola con tutti i pagamenti dovuti sino al momento della richiesta. *(Ad esempio, richiedendo il trasferimento il 1° dicembre 2026, dovrà aver versato la 1° rata di iscrizione dell'A.A. 2026/2027 + tassa regionale + bollo (ed eventuali saldi dovuti degli anni precedenti)).*
3. La Segreteria fornirà allo studente la relativa documentazione che in seguito dovrà essere inviata all'indirizzo segreteria@unimercatorum.it, compilata e firmata in tutte le sue parti, indicante il nuovo corso di laurea ed eventuale indirizzo. In questo modo lo studente verrà trasferito al nuovo corso di laurea scelto presso Unimercatorum.
4. È possibile effettuare un solo trasferimento per Anno Accademico.

Art. 12 - Trasferimento verso altri Atenei

1. Lo studente potrà avanzare richiesta di trasferimento solo se ha frequentato un corso di laurea in questa Università per almeno 2 anni accademici consecutivi senza interruzioni salvo, comunque, accettazione dell'Ateneo di destinazione, a partire dal 1° luglio al 31 luglio del 2° anno di iscrizione (non di corso).

2. Lo Studente potrà richiedere la mobilità accademica, prima del termine dei due anni, in presenza di circostanze eccezionali che possano giustificare tale richiesta, le quali dovranno essere valutate caso per caso dall'Ateneo di origine.
3. Per avanzare richiesta, lo studente dovrà essere in regola con tutti i pagamenti dovuti sino al termine dell'Anno Accademico al quale risulta iscritto.
4. Inoltre, per richiedere il trasferimento, dovrà versare una tassa pari ad € 120,00. Lo studente, in questo modo, trasferisce la carriera Universitaria da Unimerctorum al nuovo Ateneo.
5. Il trasferimento non dà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già versati, salvo eventuali casi di esonero o restituzione previsti dai regolamenti vigenti. Resta ferma la possibilità per l'Ateneo di certificare, su richiesta, gli esami sostenuti e i relativi crediti formativi acquisiti fino alla data del trasferimento, ai fini del loro eventuale riconoscimento da parte dell'Ateneo ricevente.
6. Al termine della procedura viene inviato allo studente anche il foglio di congedo da presentare all'Ateneo a cui si trasferirà.
7. La richiesta di trasferimento verso altri Atenei è da inoltrarsi all'ufficio segreteria@unimerctorum.it allegando un documento d'identità ed il modulo pertinente.
8. Lo studente è tenuto a presentare anche le ricevute di pagamento delle tasse regionali Lazio Disco per ogni anno accademico di iscrizione.

Art. 13 – Sospensione della Carriera

1. Lo studente può richiedere la sospensione solo per i seguenti specifici casi e comunque per un periodo pari ad un Anno Accademico:
 - Ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi;
 - Maternità, gravidanza a rischio;
 - Servizio militare (missioni, corso accademico militare), Servizio civile;
 - Corso TFA
2. Lo studente potrà avanzare richiesta in qualsiasi periodo dell'anno. Affinché venga accolta dovrà essere in regola con il versamento di tutte le rate dovute sino al momento della richiesta nonché essere in regola col versamento delle tasse regionali per quell'Anno Accademico.
3. Durante il periodo di sospensione, lo studente non potrà sostenere esami né frequentare corsi, non matureranno crediti formativi e pertanto lo Studente non sarà tenuto al pagamento della retta universitaria per il periodo di sospensione, salvo il versamento di eventuali oneri amministrativi fissi per la gestione della pratica.
4. La sospensione può essere concessa per un periodo non inferiore a un semestre e non superiore a due anni accademici consecutivi, salvo casi eccezionali debitamente documentati e approvati dagli Organi Accademici o dall'Organo competente.
5. Al termine del periodo di sospensione, lo studente potrà richiedere il prosieguo della carriera accademica tramite il pagamento dell'importo previsto dalle Condizioni Speciali e fermo restando il pagamento di quanto dovuto per l'anno accademico in corso. Il reintegro è subordinato è soggetto alle condizioni previste dall'offerta formativa vigente al momento della ripresa degli studi, nonché alla richiesta espressa di ripresa del percorso accademico.
6. La sospensione non è concessa agli studenti con posizioni amministrative irregolari. In tal caso, è necessario regolarizzare la posizione prima della presentazione della domanda.
7. Lo Studente che a seguito della sospensione degli studi, voglia procedere con la Rinuncia agli Studi, interrompendo il proprio percorso accademico, dovrà procedere con la richiesta di riaccensione del percorso di Studi per poi procedere con la presentazione della Istanza Rinuncia agli Studi. In tale circostanza, lo Studente, al fine di riattivare la propria carriera, sarà comunque tenuto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa

- contabile prima di procedere con l'Istanza di Rinuncia agli Studi, preceduta dal periodo di Sospensione agli Studi.
8. A seguito di riattivazione, lo studente verrà iscritto allo stesso anno di corso in cui si trovava al momento della sospensione e potrà proseguire la sua normale carriera universitaria.
 9. Questa richiesta è da inoltrarsi all'ufficio segreteria@unimercatorum.it allegando un documento d'identità, il modulo pertinente e la documentazione a sostegno delle casistiche valide.

Art. 14 – Ricognizione della Carriera

1. È possibile accordare la ricognizione della carriera solo per specifici casi e comunque a seguito di valutazione della situazione dello studente da parte della segreteria didattica e amministrativa.
2. Non è possibile richiedere la ricognizione per il primo anno di iscrizione, per l'ultimo anno o per quello al quale si risulta attualmente iscritti.
3. In via eventuale, è possibile accordare la ricognizione per gli anni accademici già terminati e comunque solo per l'Anno Accademico specifico in cui lo studente non ha usufruito della piattaforma (effettuato accessi, sostenuto esami, sbloccato sedi).
4. La verifica della situazione in piattaforma è sempre a cura dell'ufficio amministrativo.
5. Per ogni anno di ricognizione è richiesto allo studente il versamento della tassa di € 210,00.

Art. 15 – Decadenza della Carriera

1. La decadenza dalla qualità di studente avviene nel momento in cui questi non sostenga esami per 8 anni consecutivi (nel caso in cui non abbia mai effettuato esami, il conteggio partirà dalla data di immatricolazione).
2. La decadenza comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti
3. Lo studente avrà diritto, previa specifica richiesta, al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati.
4. Lo studente decaduto, trascorso il tempo necessario per la decadenza, può iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate.

Art. 16 – Laurea “alla memoria”

1. Nell'ipotesi in cui uno studente venga a mancare alle soglie del conseguimento del titolo di laurea, dietro istanza dei suoi ascendenti o discendenti di 1° grado, l'Università può rilasciare una laurea “alla memoria”, purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) al momento della morte, iscrizione all'ultimo anno del corso di studi con posizione amministrativo-contabile regolare;
 - b) superamento di tutte le attività didattiche previste dal piano di studi;
 - c) giudizio di completezza del lavoro di tesi espresso dal docente relatore e condiviso dalla Commissione di Laurea, accompagnato da una valutazione definita in centodecimi.
2. Valutata la sussistenza delle condizioni sopraelencate, l'Ufficio Laurea sottopone all'attenzione del Magnifico Rettore la richiesta pervenuta dai parenti dello studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria.
3. L'Ufficio competente procede quindi alla predisposizione della pergamena di laurea, citando gli estremi della delibera con cui si è proposto il conferimento del titolo e l'ulteriore informazione che lo stesso è stato concesso “alla memoria” dello studente

defunto.

Art. 17 – Mobilità studentesca nell’ambito di scambi internazionali

1. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere, sia europee sia non europee, sulla base di Inter-Institutional Agreements o nell’ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.
2. Per gli studenti outgoing, le modalità e tempistiche di candidatura, le procedure di partecipazione ai programmi di mobilità Erasmus+, inclusi i criteri per l’assegnazione del contributo finanziario, e le procedure di riconoscimento delle attività di studio svolte all’estero, sono disciplinate da apposito bando annuale pubblicato sul sito di Universitas Mercatorum.
3. Prima della partenza, lo studente deve depositare presso le Strutture amministrative il piano delle attività formative da svolgere presso l’Ateneo ospitante (Learning Agreement), approvato dal Coordinatore del Corso di Laurea di appartenenza dello studente.
4. Al termine del periodo di mobilità, lo studente deve depositare presso le Strutture amministrative il Transcript of records rilasciato dall’Ateneo ospitante, al fine di ottenere il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero. In sede di riconoscimento devono essere specificati, per ogni attività svolta all’estero, la votazione, la data di sostenimento dell’esame, la tipologia, l’ambito, il settore, i crediti e l’attività sostituita. La conversione dei voti viene eseguita secondo i principi della guida ECTS.
5. Universitas Mercatorum accoglie studenti internazionali provenienti dagli Atenei con i quali sono in vigore accordi bilaterali Erasmus. Lo studente internazionale vincitore di una borsa di mobilità presso Universitas Mercatorum deve espletare le procedure indicate dagli Uffici amministrativi dell’Ateneo. Gli studenti incoming possono fruire delle lezioni sincrone e asincrone erogate attraverso la piattaforma online di Universitas Mercatorum e hanno accesso a tutti i servizi come gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 18 – Tirocini

1. Il tirocinio curriculare, sempre previsto all’ultimo anno e obbligatorio per il conseguimento del titolo, completa il percorso di studio con attività pratiche, utili al processo di apprendimento e di formazione, svolte in strutture esterne all’Ateneo (aziende, enti privati o pubblici).
2. Il tirocinio curriculare comporta l’acquisizione di 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 150 ore di attività formative.
3. I Corsi di laurea sottoelencati prevedono lo svolgimento del tirocinio curriculare:
 - L8 – Ingegneria Informatica
 - L9 – Ingegneria gestionale
 - L14 – Scienze giuridiche
 - L15 – Scienze del Turismo (CdL in esaurimento)
 - LM51 – Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni (solo Vecchio Ordinamento non abilitante);
 - LM77 – Management
 - LM-33 - Ingegneria industriale e dell'innovazione
4. I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite “Convenzioni Quadro” tra l’Università e i soggetti ospitanti.

5. Universitas Mercatorum, in quanto Università delle Imprese e del Lavoro può offrire, a seconda della disponibilità di accoglienza delle strutture Camerali, la possibilità di svolgere il proprio tirocinio presso le sedi delle Camere di Commercio, anche al fine di attivare sinergia nell'ambito di azioni a supporto dello sviluppo di impresa e dell'e-government.
6. In collaborazione con l'Ufficio Inclusione, l'Ateneo può prevedere attività alternative al tirocinio per gli studenti con disabilità.

Art. 19 – Tirocini pratico valutativi

1. Come stabilito dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163 e dal Decreto Interministeriale n. 654 del 5-7-2022, i piani di studio relativi alla Classe L-24 (Nuovo Ordinamento) e alla Classe LM-51 (Nuovo Ordinamento Abilitante) prevedono lo svolgimento obbligatorio di un Tirocinio Pratico- Valutativo (TPV).
Come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20-06-2022, gli studenti che conseguono il titolo magistrale LM-51 in base al previgente Ordinamento non abilitante, ai fini del conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo, sono tenuti allo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo *post-lauream*.
2. Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti pratiche, contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate all'apprendimento e sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tutte le attività del tirocinio devono, pertanto, essere mirate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai diversi contesti applicativi della psicologia e riferirsi all'acquisizione di competenze caratterizzanti la professione di psicologo.
3. Coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche in base all'ordinamento previgente e che, di conseguenza, non hanno svolto il TPV corrispondente a 10 CFU acquisiranno tali crediti mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale (nuovo ordinamento).

Art. 20 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Per ogni specifica e adempimento previsto, si rimanda al "*Regolamento della Prova finale e della Tesi di Laurea e determinazione del voto di Laurea – Corsi di Laurea triennale e magistrale*", secondo il cronologico aggiornamento sempre disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti è Universitas Mercatorum, con sede legale in Piazza Mattei 10 – 00186 Roma, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ateneo.
3. L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 è consultabile sul sito di Ateneo al link <https://www.unimercuratorum.it/privacy>

ALL. 1 - PROCEDURE OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICONOSCIMENTO CFU | 2 |
| 1.1 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU delle carriere universitarie pregresse | 2 |
| 1.2 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU per attività extracurricolari | 3 |
| 2. RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE..... | 4 |
| 3. ANNO DI AMMISSIONE..... | 5 |
| 4. RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO | 5 |
| 5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PONTIFICI | 6 |
| 6. RICONOSCIMENTO CFU CONSEGUITI NEI PERCORSI ITS | 7 |
| 7. RICONOSCIMENTO ESAMI SINGOLI..... | 8 |
| 8. PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA O CAMBIO CURRICULUM | 8 |
| 9. RICONOSCIMENTO CORSI CERTIPASS..... | 9 |
| 10. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | 10 |

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICONOSCIMENTO CFU

Con Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (GURI n. 10 del 14 gennaio, serie generale, S.O n. 11/L), in vigore dal 29 gennaio 2011, e con il D.M. n. 931 del 4 Luglio 2024, sul riconoscimento dei crediti formativi extracurriculari, i CFU possono essere riconosciuti per:

- a) esami sostenuti presso Università legalmente riconosciute in Italia;
- b) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso;
- d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento delle attività avviene secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

1.1 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU delle carriere universitarie pregresse

- ❖ Per il riconoscimento degli esami si dovrà presentare il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall’Università o, in alternativa, un’autocertificazione firmata.
Per quanto concerne la verifica delle autocertificazioni, verrà effettuato un controllo successivo, a campione su un 25% dei dichiaranti iscritti, stratificato per ogni CDL.
- ❖ La domanda per il riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenti carriere universitarie deve essere presentata prima dell’immatricolazione; dopo l’immatricolazione i riconoscimenti non possono essere rimossi o modificati.
- ❖ La convalida avviene sulla base dell’identità dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari fra l’esame sostenuto e quello riconosciuto e affinità dei contenuti e dei programmi di esame.
- ❖ Il riconoscimento avviene di norma con corrispondenza dei CFU acquisiti. Nel caso di ordinamenti ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU.
- ❖ Gli esami sono convalidati utilizzando una forchetta di massimo 4 cfu (es. un esame da 6 cfu, verrà riconosciuto con un insegnamento da massimo da 10 cfu).
- ❖ Gli esami sostenuti di I livello triennale non possono valere per la convalida sulle lauree di II livello (magistrali).
- ❖ Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
 - all’insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell’esame sostenuto;

- se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede con la convalida senza riportare il voto;
- se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media aritmetica delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;

1.2 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU per attività extracurricolari

- ❖ La domanda per il riconoscimento delle attività formative extracurricolari può essere presentata sia in fase di prevalutazione al momento dell'iscrizione, sia in itinere dal 1°Aprile al 31 Maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre dell'Anno Accademico.
- ❖ Per il riconoscimento delle attività extracurricolari è necessario una certificazione a norma di legge rilasciata dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte.
- ❖ Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta, invece, presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessaria una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta.
- ❖ La certificazione per il riconoscimento delle attività extracurricolari deve riportare le seguenti informazioni:
 - ente presso cui è stata svolta l'attività formativa, con contatto di riferimento
 - anagrafica dello studente
 - numero di ore dell'attività formativa svolta;
 - la valutazione dell'apprendimento
 - competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
 - vidimazione dell'ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
- ❖ Il riconoscimento è possibile solo per attività formative con conseguimento di una prova e di una valutazione finale. Non saranno prese in considerazione attività formative certificate con attestato di frequenza o di partecipazione.
- ❖ Il modulo di autocertificazione è scaricabile sul nostro sito nella sezione Studenti, Riconoscimento cfu.
- ❖ Il limite massimo di crediti riconoscibili per attività extracurricolari è pari a 48 CFU per i CdL Triennali e i 24 CFU per i CdL Magistrali, di cui massimo 12 cfu per abilità lavorative.
- ❖ Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU nei CdL triennali e 24 CFU nei CdL Magistrali.
- ❖ Il riconoscimento delle attività formative sarà valutato dalla Commissione di Ateneo per il riconoscimento dei CFU e dagli Uffici preposti ed inserito in piattaforma come ESONERO.

- ❖ L'Ufficio competente si riserva di evadere la pratica entro 10 giorni lavorativi, in base all'ordine di invio della richiesta.
- ❖ Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale. Nel modulo di autodichiarazione dovranno essere, quindi, specificate quali attività formative sono state già riconosciute in carriere precedenti.
- ❖ Ogni 6 ore di attività formativa svolta e certificata verrà riconosciuto 1 CFU, secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
- ❖ Gli Uffici preposti si riservano di effettuare – anche a campione - ulteriori controlli di veridicità o reputazionali, anche qualora i certificati prodotti presentino le caratteristiche richieste.

2. RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Per i corsi di Laurea Triennali è previsto il riconoscimento delle seguenti certificazioni:

- ❖ certificazione Eipass 7 moduli, in Convenzione tra Universitas Mercatorum e gli Enti abilitati al rilascio, per la convalida dell'esame di "Abilità informatiche", su tutti i CdS indicati in tabella 1.
- ❖ tutte le certificazioni linguistiche (inglese, francese e spagnolo) a partire dal livello B1, in possesso dei requisiti di cui al DM 3889/2012, elencate sul sito del Ministero dell'Istruzione, e le certificazioni di lingua CEFR (*Common European Framework of Reference for Languages*), su tutti i CdS indicati in tabella 1.

Tabella 1. Corsi di laurea triennali

| CDS | ABILITA' INFORMATICHE | ABILITA' LINGUISTICHE |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| L3 | X | X |
| L4 | X | X |
| L7 | non convalidabile | X |
| L8 | non convalidabile | X |
| L9 | non convalidabile | X |
| L12 | X | Non convalidabile |
| L14 | X | X |
| L18 | X | X |
| L20 | X | X |
| L24 | X | X |
| L36 | X | X |
| L40 | X | X |
| L41 | non convalidabile | X |
| L53 | X | X |

Per i corsi di Laurea Magistrali è previsto il riconoscimento delle seguenti certificazioni:

- ❖ certificazione Eipass Progressive, in Convenzione tra Universitas Mercatorum e gli Enti abilitati al rilascio, per la convalida dell'esame di "Abilità informatiche", su tutti i CdS indicati in tabella 2.
- ❖ tutte le certificazioni linguistiche (inglese) a partire dal livello B2, in possesso dei requisiti di cui al DM 3889/2012, elencate sul sito del Ministero dell'Istruzione, su tutti i CdS indicati in tabella 2.

Tabella 2. Corsi di laurea magistrali

| CDS | ABILITA' INFORMATICHE | ABILITA' LINGUISTICHE |
|------|-----------------------|-----------------------|
| LM31 | non convalidabile | non presente |
| LM33 | non convalidabile | X |
| LM38 | X | non convalidabile |
| LM51 | non presente | X |
| LM52 | X | X |
| LM77 | non presente | X |
| LM66 | non convalidabile | X |

3. ANNO DI AMMISSIONE

Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio:

- a) al II anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 31 cfu;
- b) al III anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 91 cfu;

4. RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO

Agli studenti possono essere riconosciuti per l'immatricolazione esami sostenuti all'interno di carriere universitarie straniere, con conseguimento del titolo, ma non è possibile rilasciare l'equipollenza del titolo estero. Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento, ma di classe differente, può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.

Per la valutazione di un titolo straniero è necessario presentare:

1. DICHIARAZIONE DI VALORE oppure CERTIFICAZIONI CIMEA*

La dichiarazione di valore deve avere:

- Status dell'istituzione
- Durata del corso
- Durata totale della formazione per il conseguimento del titolo
- Sistema di votazione e voto minimo per il conseguimento del titolo e/o per l'accesso al ciclo di studi successivo
- Specifica se il titolo consente o meno l'accesso ai corsi di ciclo successivo in loco

*Se lo studente non può presentare la Dichiarazione di Valore, può richiedere al CIMEA l'Attestato di Verifica e l'Attestato di Comparabilità.

Se il Paese rientra nella Convenzione di Lisbona, occorre solo Attestato di Verifica.

2. TITOLO IN LINGUA ORIGINALE E TRADOTTO

Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e sia il diploma originale, sia la traduzione, devono essere complete di Apostille o il timbro dell'Ambasciata che valida la traduzione. In alternativa, può essere accettata l'asseverazione del tribunale sulla traduzione.

3. PIANO DI STUDI ORIGINALE E TRADOTTO

Il piano di studi (esami) deve essere tradotto in italiano e sia l'originale, sia la traduzione, devono avere o l'Apostille o il timbro dell'Ambasciata che valida la traduzione. In alternativa, può essere accettata l'asseverazione del tribunale sulla traduzione.

N.B. Se lo studente richiede accesso ad un Corso di Laurea Magistrale è necessario presentare i programmi degli insegnamenti del Corso di Laurea Triennale, legalizzati e tradotti.

In riferimento alla circolare MUR "Procedure per l'ingresso e il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valido per gli anni accademici 2026/2027 – 2027/2028" ogni Istituzione organizza in autonomia una **prova di conoscenza della lingua italiana** individuandone il livello richiesto, almeno pari al B2, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Sono esonerati tutti coloro in possesso dei requisiti specificati al punto 6 della circolare sopra citata.

5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PONTIFICI

- ❖ Il titolo deve essere stato rilasciato da una Facoltà o Università Ecclesiastica approvata dalla Santa Sede e operante in conformità con la Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium o precedenti normative.
- ❖ Sul documento deve essere obbligatoriamente menzionato titolo di Baccalaureato o di Licenza. In assenza di tale dicitura dovrà essere richiesto, alla Facoltà dove è stato seguito il corso (e non dall'istituto a cui è aggregato) un attestato di comparabilità con i gradi accademici attuali.
- ❖ **Baccalaureato** (180 cfu): corrisponde alla Laurea (L).
- ❖ **Licenza** (120 cfu): corrisponde alla Laurea Magistrale (LM).
- ❖ Per il riconoscimento concordatario in Italia da parte del competente Ministero sono accolti solo i Titoli di Baccalaureato e Licenza conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia, e Scienze religiose (D.P.R. 175/1994 e D.P.R. 63/2019).
- ❖ Gli altri titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Santa Sede operanti in Italia (es. Psicologia, Scienze dell'Educazione, Filosofia non teologica, etc.) sono riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dalla **tabella di corrispondenza** - aggiornata annualmente - del DM del 9/02/ 2024 (Gazzetta Ufficiale) e dai conseguenti pareri del CUN.
- ❖ Per il riconoscimento di titoli conseguiti presso Istituzioni Accademiche riconosciute dalla Santa Sede è necessaria una procedura che prevede la richiesta di legalizzazione/validazione presso:
- ❖ **Dicastero per la cultura e l'educazione - Ufficio Validazioni**
(Attesta l'autenticità della firma dell'autorità accademica dell'istituzione pontificia)
P.zza Pio XII n. 3 - Roma - tel. 06.69.883.634 - e-mail validazioni@dce.va pagina web:
<http://www.educatio.va/content/cec/it/validazioni.html>
Documentazione richiesta:

- ✓ Originale del diploma in pergamena e una fotocopia;
- ✓ Certificato di ottenimento del titolo contenente gli esami sostenuti.
- ❖ **La Segreteria di Stato del Vaticano (Autentica la firma del funzionario del Dicastero)**
Palazzo Apostolico Vaticano – Città del Vaticano - tel. 06.6988.4839
L'ufficio vidimazioni si trova attualmente al colonnato di destra di Piazza San Pietro Documentazione richiesta:
 - ✓ Diploma e certificato degli esami in originale
 - ✓ L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Rende il documento valido per l'ordinamento italiano – Legalizzazione – Dichiarazione di Valore)
- ❖ Per il riconoscimento di un titolo pontificio - in applicazione del "Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'Applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" del 13 febbraio 2019, e sulla base dei relativi decreti attuativi - al fine di facilitare le procedure di riconoscimento, è inoltre necessaria **l'Attestazione di Verifica** dell'autenticità prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), come indicato all'articolo 2 comma 2 del Decreto 9 febbraio 2024.
- ❖ Per il riconoscimento di titoli non conclusi, è sufficiente il certificato degli esami sostenuti (con votazione, crediti e anno di riferimento), rilasciato dalle Istituzioni Accademiche riconosciute dalla Santa Sede, firmato e timbrato dal Segretario o dal Rettore/Decano dell'istituzione.
In assenza di vidimazione/legalizzazione, l'Ateneo provvederà a verificare presso le Istituzioni Accademiche di riferimento l'autenticità del documento.

6. RICONOSCIMENTO CFU CONSEGUITI NEI PERCORSI ITS

- ❖ Secondo il DM n. 247/2023 i diplomati ITS Academy che si iscrivono a un corso di laurea possono ottenere il riconoscimento di crediti fino a un massimo di 60 CFU.
- ❖ All'interno di questi 60 CFU:
 - Non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base.
 - Sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
- ❖ I cfu vengono convalidati sulla base delle ore previste per ogni insegnamento conseguito all'interno del percorso ITS; viene riconosciuto 1 cfu per ogni 6 ore.
- ❖ Con riferimento all'art. 3, comma 2 della legge n. 99/2022, ogni ITS rientra in una macroarea, corrispondente ad una determinata figura professionale; per ogni percorso sono previsti riconoscimenti in determinati corsi di laurea, secondo le tabelle allegate al DM n.203 del 20/10/2023.
- ❖ L'Università valuterà la corrispondenza tra gli insegnamenti e le competenze acquisite nel percorso ITS e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea prescelto.
- ❖ Università e ITS Academy possono stipulare degli accordi per facilitare il riconoscimento dei crediti. Questi accordi possono prevedere percorsi preferenziali o tabelle di riconoscimento già definite per specifici corsi.
- ❖ In assenza di accordi specifici o per percorsi non direttamente allineati, l'Università può effettuare una valutazione individuale del curriculum dello studente ITS, analizzando il piano di studi dettagliato, le ore di lezione, le attività di laboratorio, i tirocini e le competenze certificate.

- ❖ L'Ateneo - tramite convenzione - propone alle Fondazioni ITS Academy lo sviluppo in coprogettazione di moduli formativi rispetto ai piani di studio e gli sbocchi occupazionali degli studenti, per un totale di 50 CFU (25 CFU al 1° anno e 25 CFU al 2° anno), vevoli per l'iscrizione al 3° anno presso il Corso di Laurea di Universitas Mercatorum.
- ❖ Per la richiesta di riconoscimento dei CFU, lo studente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - **Diploma di Tecnico Superiore ITS Academy** (oppure l'autocertificazione di conseguimento ITS fornito dall'Ateneo, con riferimento alla figura professionale di riferimento secondo le tabelle allegate al DM n.203 del 20/10/2023).
 - **Certificato degli esami rilasciato dall'ITS** che attesti gli esami superati, le votazioni e i crediti maturati all'interno del percorso ITS.
 - **Programma Dettagliato del Corso ITS:**
 - ✓ Descrizione analitica dei moduli didattici, degli insegnamenti e dei relativi programmi.
 - ✓ Indicazione delle ore di lezione, di laboratorio e di tirocinio per ogni modulo/insegnamento.
 - ✓ Obiettivi formativi e competenze attese per ciascuna unità didattica.

7. RICONOSCIMENTO ESAMI SINGOLI

- ❖ Gli esami sostenuti come corsi singoli, compresi i 24 cfu per l'abilitazione all'insegnamento, (svolti a Universitas Mercatorum o in altri Atenei) possono essere riconosciuti su un corso di laurea triennale per un massimo di 60 cfu e devono essere conseguiti, tramite esami singoli, entro l'A.A. precedente all'anno di iscrizione al corso di laurea.
- ❖ Sui corsi di laurea magistrale è possibile riconoscere esami singoli, solo se lo studente ha una carriera accademica pregressa magistrale, anche se non conclusa. Il riconoscimento di esami singoli sarà possibile se l'insegnamento afferisce ad un percorso Magistrale.

8. PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA O CAMBIO CURRICULUM

Gli studenti iscritti ad un corso di studio Universitas Mercatorum possono richiedere il passaggio ad un altro corso di studio Universitas Mercatorum, o il cambio curriculum nello stesso corso di studio, sulla base delle seguenti direttive:

- ❖ possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami già sostenuti;
- ❖ per i corsi di laurea magistrale, il passaggio ad un altro corso di laurea magistrale può essere effettuato esclusivamente se lo studente è in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso al corso;
- ❖ nel trasferimento da un corso di laurea ad un altro, il numero di cfu convalidati sul nuovo piano di studi dovrà essere tale da evitare il passaggio all'anno di corso successivo.
- ❖ Le convalide vengono effettuate sempre nel rispetto dei criteri generali per il riconoscimento.

9. RICONOSCIMENTO CORSI CERTIPASS

L'Ateneo riconosce ai corsi Certipass i seguenti crediti formativi nei corsi di laurea dell'Universitas Mercatorum di seguito indicati.

| CDL | Denominazione Esame | Cfu | Corso CERTIPASS |
|---------|---|-----|--------------------------------------|
| L-3 | Prova di abilità informatica | 10 | 7 Moduli User |
| L-4 | Abilità informatiche e telematiche | 3 | 7 Moduli User |
| | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 | Social Media Manager |
| L-7 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | Digital strategy e Inbound Marketing |
| L-8 | Tirocini formativi e di orientamento | 3 | IT Security |
| | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | Informatica Giuridica |
| L-9 | Tirocini formativi e di orientamento | 3 | WEB |
| | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | Informatica Giuridica |
| L-12 | Abilità informatiche e telematiche | 3 | 7 Moduli User |
| | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 6 | Epub |
| L-14 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | Informatica Giuridica |
| | Abilità informatiche e telematiche | 4 | 7 Moduli User |
| L-18 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | Social Media Manager |
| | Abilità informatiche e telematiche | 4 | 7 Moduli User |
| L-20 | Abilità informatiche e telematiche | 3 | 7 Moduli User |
| L-24 | Abilità informatiche e telematiche | 3 | 7 Moduli User |
| L-36 | Abilità informatiche e telematiche | 3 | 7 Moduli User |
| L-40 | Abilità informatiche e telematiche | 6 | 7 Moduli User |
| L-gastr | Informatica | 6 | 7 Moduli User |
| | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 | Social Media Manager |
| LM-31 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 6 | IT Security |
| LM-52 | Abilità informatiche e telematiche | | Eipass Progressive |
| LM-77 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | Digital strategy e inbound marketing |

10. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Con Legge n. 33 del 12 aprile 2022, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 98 - anno 163° e D.M. n. 930, del 29 luglio 2022:

1. A partire dall'a.a. 2022/2023 lo studente può iscriversi contemporaneamente a massimo 2 corsi di istruzione superiore, presso istituzioni italiane ed estere.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea (triennale o magistrale) purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
5. L'iscrizione a due corsi di laurea (triennale o magistrale) diversi, è consentita qualora i due corsi di studio **si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative**.

È possibile iscriversi contemporaneamente, anche presso più università, AFAM, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, fatti salvi i requisiti in ingresso e l'eventuale vincolo dell'obbligo di frequenza (art. 3 del DM n. 930/2022), secondo le casistiche indicate nella tabella 3.

| | L | LM | LM Ciclo unico | Scuola di specializzazione | Scuola di specializzazione medica | Master | Dottorato di ricerca |
|---|----|----|----------------------|--|--|---|---|
| L | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| LM | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| LM (a ciclo unico) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| Scuola di specializzazione | SI | SI | SI | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) |
| Scuola di specializzazione medica | NO | NO | NO | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 | SI | SI |
| Master | SI | SI | SI | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) | SI | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 |
| Dottorato di ricerca | SI | SI | SI | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) | Sì (art.2, c.3 DM 930/2022) | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 | Non disciplinato dalla legge n.33/2022 |

Tabella 3. Contemporanea iscrizione

❖ **Documentazione richiesta:**

- In fase di iscrizione, lo studente dovrà presentare una **dichiarazione**, presso entrambe le istituzioni, dichiarando la volontà di iscriversi al secondo corso universitario, **autocertificando il possesso dei requisiti necessari**.
- La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.
- Lo studente dovrà presentare i **piani di studio** dei relativi corsi di laurea per la valutazione della compatibilità della doppia iscrizione (per verificare che si **differenzino per almeno i due terzi delle attività formative**) e per eventuali riconoscimenti dei crediti relativi a insegnamenti comuni a entrambi i corsi.

❖ **Verifica differenza dei 2/3 delle attività formative:**

- L'Ufficio Valutazioni dovrà comparare i piani di studio dei corsi di laurea richiesti dallo studente. Nel calcolo verrà considerato il numero inferiore di cfu per ogni esame in comune dei cdl confrontati.
- Per consentire la doppia iscrizione a due corsi di laurea triennali la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 60 cfu.
- Per consentire la doppia iscrizione a due corsi di laurea magistrali la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 40 cfu.
- Per consentire la doppia iscrizione ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 40 cfu.
- Gli esami in comune verranno valutati sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).